



Prova pratica

1.

La nuova legge regionale lombarda n. 12/2005 consolida, nel suo art. 9, l'istituto del piano dei servizi già precedentemente introdotto in Lombardia dalla Lr. 15 gennaio 2001, n. 1 e dalla Dgr. 21 dicembre 2001, n. VII/7586.

Il Candidato provveda a:

- a) soffermarsi sulla rilevanza della pianificazione dei servizi come importante componente del piano di governo del territorio;
- b) identificare, nell'ambito del piano dei servizi, i modi di determinazione del "numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio" comunale (art. 9, c. 2), anche tenendo conto della "popolazione fluttuante" e della "domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione" per i comuni con caratteristica di "polo attrattore" in rapporto "al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi" (art. 9, c. 5).

2.

La nuova legge regionale lombarda n. 12/2005 consolida, nel suo Capo III, l'istituto del piano territoriale di coordinamento provinciale, già precedentemente introdotto in Lombardia dall'art. 3 della Lr. 5 gennaio 2000.

Il Candidato provveda a:

- a) rappresentare gli aspetti attraverso cui il Ptcp "definisce [omissis] il quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute" (art. 15, c. 2, lett. a);
- b) identificare i modi attraverso cui il Ptcp "definisce gli ambiti destinati all'attività agricola analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela" (art. 15, c. 4).

3.

La nuova legge regionale lombarda n. 12/2005 sancisce all'art. 3¹ che "la Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato" e, di fatto, introduce l'obbligo di utilizzare programmi Gis² nella redazione dei piani allorché nel c. 1, rammentando come il Sit sia "fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti [omissis] e aggiornato in modo continuo", prescrive che "gli elaborati dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche fornite dal Sit, vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi".

Il Candidato, di conseguenza, provveda a identificare quali siano:

- a) gli "elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte [omissis] di pianificazione del territorio e all'attività progettuale" (art. 3, c. 1), alla scala comunale;
- b) gli "studi conoscitivi territoriali [omissis] riferiti a basi geografiche e cartografiche congruenti, per [omissis] permettere analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del territorio" (art. 3, c. 2), alla scala di area vasta.

Si richiede al Candidato la cortesia di riscrivere – all'inizio del proprio svolgimento – l'intero testo del tema prescelto.

¹ Recante: "Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni".

² Geographical Information Systems.



Prova scritta

1.

La Corte dei Conti, sezione II giurisdizionale centrale, con sentenza del 24 marzo 2005 ha statuito che *“la redazione degli strumenti urbanistici [omissis] costituisce [omissis] **esercizio di una funzione pubblica** la quale viene in rilievo soprattutto se la soluzione suggerita [dal pianificatore], e accettata sulla fiducia dall'Amministrazione, costituisca **dolosa deviazione verso un interesse privato**”*.

Commenti il Candidato tale statuizione, con particolare riferimento ai due aspetti: i) del pianificatore come titolare dell'**esercizio di una funzione pubblica** e ii) della necessità di un'estrema attenzione a non generare una **dolosa deviazione verso un interesse privato**.

2.

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza del 9 luglio 2002, n. 3817 ha statuito che *“in sede di pianificazione urbanistica, le scelte dell'Amministrazione concernenti la destinazione di singole zone costituiscono apprezzamento di merito e perciò sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che la nuova destinazione sia inficiata **da errori di fatto o vizi di illogicità**. Incombe sull'Amministrazione l'onere della motivazione solo quando le predette scelte incidano, in senso peggiorativo, su **situazioni meritevoli di particolari considerazioni** o per la singolarità del sacrificio imposto al privato o per la preesistenza di legittime aspettative ingenerate in quest'ultimo”*.

Commenti il Candidato tale statuizione, con particolare riferimento ai due aspetti: i) degli **errori di fatto o vizi di illogicità**, e ii) delle **situazioni meritevoli di particolari considerazioni**.

3.

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza del 5 settembre 2003, n. 4980, ha statuito¹ che *“la ripubblicazione del P.R.G. adottato, al fine della presentazione di osservazioni, non è richiesta anche se il piano adottato risulti modificato a causa dell'accoglimento di alcune osservazioni dei privati o di modifiche introdotte con l'approvazione regionale. Tuttavia la ripubblicazione è obbligatoria qualora, a causa dell'accoglimento delle osservazioni o in sede di controdeduzioni alle proposte regionali, il comune **alteri sostanzialmente i criteri posti a base del piano adottato**. Pertanto qualora il comune, controdeducendo alle proposte di modifica, **introduca variazioni rilevanti al piano adottato**, la delibera si presenta come una nuova adozione, che richiede la ripubblicazione”*.

Commenti il Candidato tale statuizione, soffermandosi particolarmente: i) su quali possano essere le **variazioni rilevanti al piano adottato** rispetto ai ii) **criteri posti a base del piano adottato**.

Si richiede al Candidato la cortesia di riscrivere – all'inizio del proprio svolgimento – l'intero testo del tema prescelto.

¹ Massima tratta da http://www.bossettegatti.com/o_senzenzedil.htm